



CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 39
DEL 27-07-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **RECEPIMENTO DELLA DAL n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTIVO DI COSTRUZIONE - AGGIORNAMENTO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore 21:15, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor Presidente del Consiglio Anna Marchetti ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
Saetti Simone	Presente	Zambelli Michele	Presente
Zappaterra Simone	Assente	Marchetti Anna	Presente
Tassinari Sara	Presente	Corradi Tommaso	Presente
Alberghini Gino	Presente	Ferrari Tisbe	Presente
Grechi Stefano	Assente	Ferron Marcello	Presente
Bergamini Fabio	Assente	Verri Mauro	Assente
Cestari Emanuele	Presente	Parmeggiani Marcello	Presente
Bonifazi Sergio	Presente	Verri Davide	Presente
Bernini Daniele	Presente		

Presenti n. 13 Assenti n. 4.

Il Presidente del Consiglio, Anna Marchetti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Maurizio Zambonelli

Sono presenti gli scrutatori:

Bernini Daniele
Zambelli Michele
Ferrari Tisbe

Partecipano gli Assessori:

Piacentini Francesca, Bonati Ornella, Vincenzi Marco, Sartini Michele (entra alle ore 21:44)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore

“A” medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;

- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale

- n. 624 del 29/04/2019 recante “Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione”;
- n. 1433 del 02/09/2019 recante “correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della deliberazione di assemblea legislativa del 20 dicembre 2018 n. 186 (nuova disciplina del contributo di costruzione) e della Delibera di Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 624 (atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di delibera comunale di recepimento della DAL n. 186/2018)”;
- n. 727 del 16/05/2022 recante “aggiornamento coefficienti di conversione per il calcolo della qcc e correzione di errori materiali e miglioramenti testuali alla dal del 20 dicembre 2018 n. 186 "disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo iii della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "semplificazione della disciplina edilizia", in attuazione degli articoli 16 e 19 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"" e s.m.i.”;

DATO ATTO che:

- il Comune di Bondeno ha recepito quanto previsto dalla DAL 186/2018, la nuova disciplina sul contributo di costruzione, con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 16/09/2019;
- per mero errore materiale, nella Delibera di CC n. 71 del 16/09/2019, non erano state inserite le correzioni di cui alla DGR 1433 del 02/09/2019, comunque operanti a far data dalla data di entrata in vigore della DAL 186/2018 (01/10/2019);
- l'Amministrazione Comunale, intende attuare una concreta azione a sostegno delle attività sportive svolte all'aperto e conseguentemente attrattive che volessero insediarsi sul territorio comunale, operando una riduzione dell'Area dell'Insediamento all'aperto (AI), nella misura massima prevista dalla DAL 186/2018 pari al 50%, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- Con il presente aggiornamento della disciplina sul contributo di costruzione si intendono recepire le modifiche introdotte dalla DGR 767/2022;

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018, DGR 1433 del 02/09/2019, DGR 767/2022 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Bondeno la 2^a (seconda) Classe;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate:
 - tutte le attività sportive: 50%

per le ragioni di seguito indicate: attuare una concreta azione a sostegno delle attività sportive svolte all'aperto, e conseguentemente attrattive, che volessero insediarsi sul territorio comunale;

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

<i>Descrizione intervento</i>	<i>% di riduzione</i>				
	<i>U1</i>	<i>U2</i>	<i>D</i>	<i>S</i>	<i>QCC</i>
Interventi su edifici esistenti in Centro Storico	10%	10%	-	-	10%

per le ragioni di seguito indicate: al fine di incentivare gli interventi di recupero e rivitalizzazione dei Centri Storici;

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

<i>nome Frazione</i>	<i>% riduzione U1</i>	<i>% riduzione U2</i>
Scortichino	- 30%	- 30%

Pilastrì	- 30%	- 30%
Gavello	- 30%	- 30%
Ponte Rodoni	- 30%	- 30%
Burana	- 30%	- 30%
Zerbinate	- 30%	- 30%
Stellata	- 30%	- 30%
Santa Bianca	- 30%	- 30%
Settepolesini	- 30%	- 30%
Salvatonica	- 30%	- 30%

per le ragioni di seguito indicate: incentivare il ripopolamento e il recupero delle realtà frazionali;

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socio assistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50 %

per le ragioni di seguito indicate: visto il trend di invecchiamento della popolazione si vuole incentivare il sostegno alle famiglie con la creazione di nuove strutture assistenziali;

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: U.I. fino a 95 mq: riduzione U1 e U2 del 20 %;

per le ragioni di seguito indicate: agevolazione dell'attività edilizia in conformità al trend demografico ed economico;

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 10 %

per le ragioni di seguito indicate: incentivare gli insediamenti produttivi a contenuto impatto ambientale.

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 30%

per le ragioni di seguito indicate: incentivare le attività produttive

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenti delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - introdurre i seguenti coefficienti delle quote D ed S, riferite alle seguenti attività:

<i>attività produttiva e/o rurale</i>	<i>indicazione coefficiente</i>
Impianti biogas/biometano/biomasse	KdA = 1,5 KsA = 1,2
Allevamenti zootecnici di tipo industriale	KdA = 1,5 KsA = 1,0
Impianti di trattamento rifiuti speciali pericolosi	KdA = 1,5 KsA = 1,5

per le ragioni di seguito indicate: al fine di compensare eventuali danni ambientali provocati da tipologie di attività particolarmente impattanti.

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari Td e/o Ts per le seguenti Frazioni:

<i>nome Frazione</i>	<i>% riduzione Td</i>	<i>% riduzione Ts</i>
Scortichino	- 30%	- 30%
Pilastrì	- 30%	- 30%
Gavello	- 30%	- 30%
Ponte Rodoni	- 30%	- 30%
Burana	- 30%	- 30%
Zerbinate	- 30%	- 30%
Stellata	- 30%	- 30%
Santa Bianca	- 30%	- 30%
Settepolesini	- 30%	- 30%

per le ragioni di seguito indicate: incentivare il ripopolamento e il recupero delle realtà produttive nelle frazioni;

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 70,00 calcolato nel modo di seguito indicato: indagine di mercato con ricerca web.
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - fissare le seguenti percentuali: come da precedente D.C.C. 120/1999
 - 5 % per la funzione turistico-ricettiva
 - 5 % per la funzione commerciale
 - 5 % per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

per le ragioni di seguito indicate: agevolare l'attività edilizia

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al 50%, per importi superiori a € 2.000,00 del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,
- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione:

Fidejussione bancaria o polizza assicurativa a copertura della somma delle rate rimanenti maggiorata del 40% di cui al comma 1 lettera c) art. 20 L.R. 23/2004.

- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - **il 25 %** **entro i successivi 6 mesi decorrenti dalla 1^a rata**
 - **il 25 %** **entro i successivi 12 mesi decorrenti dalla 1^a rata**

per le ragioni di seguito indicate: agevolare l'attività edilizia e di settore

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO INOLTRE che il raffronto tra la Delibera Regionale 186/2018, la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 16/09/2019 e le modifiche apportate dal presente atto è contenuto nell'apposito **allegato A** "Tabella sintetica di confronto" parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO altresì che il presente atto:

- conferma il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 15/06/1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Adozione nuove indicazioni procedurali per l'applicazione delle tabelle parametriche di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28/01/1977, n. 10 e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.;
- comporta il venir meno della vigenza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 16/09/2019 avente ad oggetto "recepimento della DAL 186/2018 in materia di disciplina del Contributo di Costruzione" e suoi allegati;
- Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione

RITENUTO nelle more dell'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di procedere, attraverso la predisposizione di un apposito elaborato cartografico costituente l'**Allegato 4**

parte integrante del presente provvedimento, all'adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017 ai soli fini dell'applicazione della disciplina del contributo di costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2009;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Dato atto che il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Illustra il punto iscritto all'ordine del giorno il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Orlandini Maria;

Interviene il Consigliere Verri Davide (Davide Verri Sindaco);

Risponde il Sindaco alle osservazioni;

La relazione e gli interventi vengono conservati digitalmente nell'apposita raccolta delle sedute consiliari agli atti del Comune, presso l'Area Affari Generali e Contratti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con la seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica: n. 16, oltre il Sindaco;
Presenti: n. 13
Astenuiti: n. 0 (zero)
Consiglieri votanti: n. 13
Voti a favore: n. 13 (tredici)
Voti contrari: n. 0 (zero)

DELIBERA

- 1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", e comprensivo delle modifiche introdotte dalla DGR 1433 del 02/09/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto:
 - conferma il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 15/06/1998 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Adozione nuove indicazioni procedurali per l'applicazione delle tabelle parametriche di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28/01/1977, n. 10 e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
 - comporta il venir meno della vigenza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 16/09/2019 avente ad oggetto "recepimento della DAL 186/2018 in materia di disciplina del Contributo di Costruzione" e suoi allegati;
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";
- 4) di approvare, ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, l' "**Adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017**", di cui all'**Allegato 4**, parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
- 5) di approvare l'allegato A – tabella sintetica di confronto, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il raffronto tra la Delibera Regionale

186/2018, la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 06/11/2019 e le modifiche apportate dal presente atto;

- 6) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2009;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 8) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 9) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- 10) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

INDI

con successiva votazione palese con n. 13 consiglieri presenti, n. 13 voti a favore

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Anna Marchetti

Il Vice Segretario Generale
Dott. Maurizio Zambonelli